

Delibera n° 1872

Estratto del processo verbale della seduta del
10 ottobre 2014

oggetto:

INDIRIZZI OPERATIVI TEMPORANEI, AI SENSI DELL'ART 24, COMMA 1 LR 19/2012, PER L'ATTUAZIONE DEL DPR 74/2013, IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante "Definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

Considerato che il D.P.R. 74/2013 ha ridefinito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari prevedendo in particolare la modifica della periodicità e delle modalità dei controlli con riferimento alle diverse tipologie impiantistiche anche in relazione agli impianti di climatizzazione estiva (impianti con generatori di calore a fiamma, impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti di teleriscaldamento, impianti cogenerativi);

Visto l'articolo 7, comma 6 del medesimo D.P.R. 74/2013, che prevedeva l'approvazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 1° luglio 2013, di un decreto che aggiornasse ed integrasse i modelli dei libretti di impianto da utilizzare per i controlli sugli impianti termici e dei rapporti di efficienza energetica da redigere all'esito delle operazioni di controllo, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni;

Visto il Decreto 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale sono stati approvati i modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica ed è stato stabilito che a partire dal 1° giugno 2014 tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, come definiti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'Allegato I del D.M. 10 febbraio 2014, con facoltà per le Regioni e Province Autonome di apportare integrazioni, come previsto dal comma 6, art. 7 del D.P.R. 74/2013 e con le modalità stabilite al comma 3, art.3 del D.M. sopra citato;

Visto il Decreto 20 giugno 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale sono stati modificati i termini stabiliti dal D.M. 10 febbraio 2014, sostituendo, all'art. 1, comma 1 ed all'art. 2 comma 1, le parole "a partire dal 1° giugno 2014" con le seguenti: "entro e non oltre il 15 ottobre 2014";

Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai *Modelli per libretto impianto e rapporto efficienza energetica*, precisa che *"la proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l'uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014"*;

Considerato pertanto necessario provvedere ad un adeguamento graduale per l'adozione dei modelli di libretto aggiornati prevedendo che per gli impianti esistenti la sostituzione con il nuovo libretto di climatizzazione sia effettuata a partire dal 15 ottobre 2014 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013 o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti anche al fine di evitare spese aggiuntive a carico degli utenti finali;

Visto l'articolo 10 del citato D.P.R. 74/2013, ai sensi del quale le disposizioni del decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora

adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo;

Vista la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti" e smi ed in particolare gli articoli 3 e 4, con cui sono state delegate, in attuazione dell'art.9 comma 1 del Dlgs 192/2005 e smi, ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti le funzioni concernenti i controlli degli impianti termici all'interno del proprio territorio, ed alle Province le funzioni concernenti i controlli degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;

Visto l'articolo 24, comma 1 della medesima L.R. n. 19/2012, ai sensi del quale, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni;

Ritenuto di abrogare i previgenti indirizzi regionali, superati dalle disposizioni del recente DPR 74/2013, e contenuti nella DGR 2921 dd 28/08/2002 relativa alla "Definizione di indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici" in di attuazione della L.R. 24/2001;

Ritenuto opportuno fornire indirizzi operativi per quanto attiene la prosecuzione delle modalità di gestione degli attuali catasti provinciali e comunali nelle more dell' istituzione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4 del D.P.R. 74/2013 nonché sulla conservazione dei libretti di centrale e di impianto fino ad oggi in uso al fine di evitare possibili perdite di dati;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni e la D.G.R. n. 1860/2010;

Visto lo Statuto regionale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente ed energia,

La Giunta regionale all'unanimità:

Delibera

Art. 1 Si prende atto che le disposizioni del D.P.R.74/2013 e del D.M. 10 febbraio 2014 e smi si applicano sul territorio regionale.

Art. 2 Si prende atto che ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 19/2012, permane la competenza in materia di controlli sugli impianti termici, in attuazione dell'art.9 comma 1 del Dlgs 192/2005 e smi, in capo ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province per ciò che concerne i controlli da effettuarsi nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

Art. 3 Ai sensi dell'art. 1 DM 10 febbraio 2014 così come modificato dal DM 20 giugno 2014, gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva di nuova installazione sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'allegato I del sopracitato decreto.

Art. 4 Per gli impianti termici per la climatizzazione invernale e/o estiva esistenti la sostituzione con il nuovo "libretto di impianto per la climatizzazione" è effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014 in occasione del primo intervento utile di controllo o eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 74/2013 o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.

Art.5 Gli esistenti libretti di centrale e di impianto conformi ai modelli riportati negli Allegati I e II del D.M. 17 marzo 2003 sono conservati a cura del responsabile dell'impianto unitamente al nuovo "libretto di impianto per la climatizzazione".

Art.6 Ai sensi del DM 10 febbraio 2014, così come modificato dal DM 20 giugno 2014, dal 15 ottobre 2014 il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del soprariportato decreto. Il rapporto di controllo deve essere trasmesso con la periodicità indicata all'Allegato A del D.P.R. 74/2013 a cura dell'installatore, manutentore o Terzo responsabile all'Autorità competente ai sensi della L.R. 19/2012, ovvero agli Organismi esterni incaricati.

Art.7 Le Autorità competenti provvedono a mantenere aggiornati i propri catasti degli impianti termici fino all' istituzione del catasto territoriale degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4 del D.P.R. 74/2013.

Art.8 In ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 9 comma 10 del D.P.R. 74/2013, a partire dall'anno 2014, entro il 30 novembre 2014, l'Autorità competente trasmette alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1 agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Art.9 La DGR 2921 dd 28/08/2002 relativa alla "Definizione di indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici in attuazione della L.R. 24/2001" è abrogata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE